



In nome di Sua Maestà  
 Vittorio Emanuele Terzo  
 per grazia di Dio per volontà della Nazione  
 Re d'Italia

9

Il Commissario per la liquidazione degli  
 uffici civili nelle provincie di Napoli, Avelli-  
 no, Benevento, Caserta, Salerno e Campo-  
 basso comm. Carlo Cirio Presidente di  
 Sezione nella Corte di Appello in Napoli,  
 assistito dal Segretario del Commissa-  
 riato con le funzioni di Cancelliere avv.  
 Luigi Siciliani ha emesso la seguente or-  
 dinanza nella causa per sanatoria e  
 reintegra del sindaco Ludovico Ferraro  
 contro

il Comune di Maschia d'Osteria rappre-  
 sentato in giudizio dal proprio sindaco  
 Pietro Ferraro e difeso dall'avv. comm.  
 Giuseppe d'Amato, giusta mandato per  
 nosse Simonetti, Alessandri, di Palermo,  
 del 10 marzo 1926.  
 Contro  
 il Comune di Montevoduni rappresen-  
 tato e difeso dall'avv. Carlo Venditti

1871-1924  
 Siciliani  
 299 2065  
 1926 ord. 3° vol. 158 col. 145  
 Carlo Ferraro cont. 10



*[Signature]*

questa mandata per notaro Beniamino  
De Sica, da Monteverduini, del 16 marzo 1926.

### Conclusioni

Nell'udienza di spedizione della causa per de-  
cisione, l'avv. Giuseppe D'Amato per il comune  
di Macchia d'Ardenne conclude con la com-  
provata: « Che, per gli esposti motivi, ad suo  
« appiungere o manifestare, respinte le contrarie,  
« talune, deducibili, eccezioni, difese e braccia-  
« ti, che s'impugnavano, piaccia al sapientissi-  
« mo sig. Commisario regionale per la  
« liquidazione degli usi civici di Napoli,  
« in quanto all'udicatura vicaria del  
« la causa, emettere i seguenti provvedimenti:  
« di giustizia: 1.° Rindegliare il Comune  
« di Macchia d'Ardenne nel possesso del suo  
« dominio Elvine, Lucine o Levine (descritto  
« nel catasto anciano di detto Comune dell'89  
« come "monte boscoso confinante con Cam-  
« na baronale, la giurisdizione di S. Agapito  
« e giurisdizione di Monteverduini, che scende  
« alla foce e proprio di sopra la Cinghia  
« di suolo circa seicento", e propriamen-  
« te rindegliare il Comune di Macchia  
« nel possesso di quell'erezione di detto



11 Domenico, che fuorasi un pezzo ed effetti  
11 veramente posseduto dal Comune di Mon-  
11 tesardini, questa l'accredimento già fatto  
11 dall'ufficio demaniale di Campobasso  
11 per mezzo del Cav. Nunzio De Nensi e del  
11 perito Vincenzo Schiavone, e le indica-  
11 zioni da loro date un lempellive re-  
11 lazioni e con apposita piccola topogra-  
11 ficazione nell'Alibi chiarimenti dati  
11 in ultima istanza al Commisario ripa-  
11 ritore di Campobasso, ritenendo come li-  
11 nea di confine la linea di confine natura-  
11 le (secondo il duplice delle acque), cioè  
11 quella che partendo dalla cima del Col-  
11 le "Pennischio", formante anche il ter-  
11 mino con S. Marpito, scende nel colle delle  
11 Valticelle alle Tricere, e che dal perito  
11 Schiavone viene indicata nella pic-  
11 cola suddetta con le lettere A. O. P. Q. M. R. S. —  
11 2.° Emittore in via subordinata, gli altri  
11 provvedimenti già chiesti al sig. Commis-  
11 sario ripartitore di Campobasso.  
11 3.° Emittore tutti gli altri provvedimenti di  
11 giustizia relativi alla materiale in-  
11 dirazione del Comune di Maraschio nel

Ortuto



„ possesso della zona demaniale, di cui del  
„ 1° l. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

„ 4° Comunque il Comune di Maudeno  
„ deve a pagare al Comune di Macchia  
„ i feudi relativi al demanio usurpato  
„ dalla diocesi di Maudeno, o subordina-  
„ mente dal 1845 (data dell'inizio della lite  
„ tra i due Comuni) o più subordina-  
„ mente ancora e salvo quanto i feudi  
„ relativi all'ultimo trentennio precedente  
„ la data dell'instaurazione definitiva dell'istita  
„ le giudizio (falla nel 19 giugno 1916) fin-  
„ all'effettivo pagamento, tutti da liquidare  
„ in separata sede. —

„ 5° Comunque il Comune di Maudeno  
„ cumi a tutte le spese dell'istito giudizio,  
„ comprese quelle delle diverse istuttorie  
„ del giudizio stesso, e salvo ogni altro di-  
„ stinto, ragione e azione. —

Con postilla poi: „ L'impugnatio  
„ le cause istaurate, e cause in difesa  
„ e documenti e richieste la inammissibi-



„libri e il soggetto delle istanze contrarie”.

Ed il procuratore Carlo Venturini per  
Comune di Montecosaro: -

„che si faccia all'Es.<sup>ma</sup> Comm. Provinciale

„nale, provvedendo in seguito alla propria or-

„dinanza del 20 febbraio 1926, a compilare tutte

„le richieste del Comune di Montecosaro, già for-

„mulate con le precedenti comparse riprodotti

„chiamate, in data 1. febbraio 1919, 1. aprile 1919,

„2. aprile 1920, 26 giugno 1922, 3. ottobre 1923,

„e respingere tutte le richieste contrarie, e di-

„sporre così: 1.° Dichiarare la propria in-

„competenza a pronunciare sulla domanda

„sopra detta di demanialità dei beni in disputa.

2.° Dichiarare, comunque, dichiarare impropo-

„sibile l'azione di reintegra in possesso, per

„non essere purchi indennitate dovute dallo

„dal Comune di Macchier, in rapporto al

„territorio prelo, il proprio precedente pos-

„sesso, né anche appoggio, che, anzi, ritul-

„tauo emendati. - 3.° Anche più gradual-  
mente, sigillare in definitiva la divan-

„ta, e affatto priva di proba. - 4.° Qua-

„da definitivamente, disporre un proprio

Carlo



11 D'intubazione, o meglio nuovi accantamenti;  
11 per stabilire, alla base anche di nuovi de-  
11 cumenti e delle nuove difese di Montevaduni.  
11 2) se Macchia abbia tenuto in una gressa  
11 qualche il possesso della zona contigua,  
11 e se ne sia stata effettivamente spogliata,  
11 così da poter avere il diritto di chiedere la  
11 revivenda. = b) se Macchia con il bosco  
11 che possiede di boschi 385, con l'altre zone  
11 che pure possiede nell'altre parti della difesa  
11 baronale, di boschi 100, e con tutto il terri-  
11 torio che è stato usurpato dai cittadini  
11 nel lato valle per la lunghezza di circa due  
11 chilometri; abbia a restituire per intero  
11 il proprio demanio e cioè nella origine,  
11 via captivata. = c) se, per averendo  
11 tutto il confine di Montevaduni con la  
11 guida delle capitolarioni del 1550, sia  
11 possibile ritrovare qualche sicura luce  
11 su la parte contigua confinante con  
11 Macchia. = d) se, applicando rigorosa-  
11 mente la captivazione del demanio  
11 di Sarneto di Montevaduni, secondo delle  
11 capitolarioni, le contigue Valleceglie,  
11 Valleburba, Sanolucuro, etc. siano o



„meno indetto demanio Quassimeto compreso.  
„e) Se le indicazioni precise e vaghe con-  
„tente nel Cavolario Vecchio, prime per  
„altro, di ogni vicinia probante, risultino  
„rispondenti all'effettivo stato dei luoghi:  
„f) Se dall'indicario di Montevoduni, ora  
„abolito, emergano anche altri de-  
„manii utili per la divisione della contor-  
„ra, oltre quelli già da noi messi in rilievo,  
„e come possa spiegarsi la stessa contraddi-  
„zione dei due censuari. — g) Se la zona  
„contorata, anche per sua natura rocciosa  
„estiva, potesse formare parte del Monte  
„Bosco Costa delle Guaine, dove è cenno nel  
„censuario di Masseria. — h) Se, per av-  
„venire, come il Comune di Montevoduni  
„osserva, il predetto demanio Elcino o Lucino  
„abbia il suo sviluppo in tutt'altra sede  
„che non in quella cui finora si è potto mente,  
„cioè sulla guida delle indicazioni contenute  
„nel già menzionato strumento per no-  
„tar Menomotte. — i) Se alla base del  
„attuale catasto fondiario sia possibile  
„identificare nel posto l'intero demanio  
„fondo Elcino, sotto i numeri 4, 48, 49,



„50, 132, 133, 135, 141, 152 e 153 della sezione C),  
„della estensione di tempo h. 59, 3 e cioè della  
„estensione con cui pendente a quella indicata  
„nell'enciclio. E ciò al fine di apporlar luce  
„definitiva nella controversia. — 4°) In fine,  
„tutte le altre circostanze di fatto che dal  
„l'onorevole giudice sembrarono neces-  
„sarie per la detta decisione della causa. —  
„5°) Precedentemente, in relazione alle sud-  
„dette asservizioni, audizione il proprio ac-  
„corso o quello di uno dei proprii assessori  
„sui luoghi controversi con il contempo-  
„raneo intervento del nuo o perito a no-  
„minarsi. — 6°) Dichiarare sempre  
„inammissibili e infundate, quanto me-  
„no respingere anche per prescrizione, tut-  
„te le altre domande e richieste del famu-  
„re di Macchia, per non douto di tutti  
„e astinenza di tutti. — 7°) Fonda-  
„re alle spese e onorarii il soccumben-  
„te comune di Macchia e Lervia. — Sal-  
„vo ogni altro dritto, ragione e azione &c.

Fatto

Amos: Dissidii tua Macchia e Muro  
Puri circa la loro confinazione detto



Luogo inteso al 1840 a mutui reclami  
all'Intendente della Provincia. Essendo  
sido il suo primo di consiglio, che il  
configliere distrettuale Minni, inviato  
all'ufficio posto, aveva nel 1843 spresu  
sotto, i due Comuni vennero chiamati in  
manzi al Consiglio d'Intendenza. Senza inter  
loquere sulla natura della vertenza, questo  
Collegio con decisione del 7 luglio 1845 dispone  
una preliminare istruzione, affidandola  
allo stesso Minni. — Non avendo né il  
Minni, né il sottintendente d'Arona,  
avuto codificato, compiuto alcunchè di utile, Cinto  
inter autorizzazione ministeriale del 12 ago  
sto 1858, venne delegato per gli accertamen  
ti del caso l'altro configliere distrettuale  
Cincani. Questi raccolse a verbale le depo  
sizioni delle parti, fece elevare pianta della  
località controversa dall'agrimensore  
Culardi, esaminò atti, ma non poté al  
finire la sua opera perché gli avvenimen  
ti del 1860 lo fecero decadere dall'ufficio. Ri  
levò però in un verbale che nel concreto tutta  
la controversia andava lasciata a sud  
ma determinata zona di terre no posse



che Mussolinia sosteneva sui punti delle tunc  
esfordati; pochi negli altri punti la linea  
di confine è giacera tua puppiola privata, e di  
carpi morali; unisco negli atti del decem-  
mie gli elementi che potremo usare atti a  
chiudere la questione.

Sotto il nuovo regime ripresi ad occuparsi della  
pendenza il Regio quale commissario vicario  
fere. Una prima delega, che emise nel 1863,  
al giudice Verde del Mandamento di Lomiva sima-  
re senza effetto. Il nuovo incarico di regolare  
intelligenza non fu dal Regio commesso se non  
circa trentanni appresso, nel 1892, agli avvocati  
Domenichini di intelligenza di comune, avvocati  
Lazio e Perugini, con la coadiuvazione, ri-  
spettivamente, dei periti d'Apollonio e de' frate.  
La contestazione delle parti e le indagini degli  
induttori si ebbero in un atto raccolto dal  
notario Nani il 6 febbraio 1898. Nelle indicazioni  
in questo contenute, ma dove favente indubbiamente,  
e diversamente applicati sul terreno, si volle con  
un'unime consiglio cercare l'unico, il vero, l'uni-  
versale meno per giungere alla riva  
zione ed al resto dell'interesse dell'erato conti-  
ne. Ogni altro documento venne invocato e



suglielo soltanto sussidiariamente, affine  
ricercare e chiarire l'una o l'altra delle diverse  
quasi indeprecabili che si presentavano dove al  
l'atto Mani. In questo atto, "pervenire accessus;  
et propriae in finibus Curvae, Marschia et Mani-  
sifoduni, venne a rischiarare dell'anno del Prin-  
cipe di Mankroodum raccolto l'attenzione più  
vasta di circa sette individui confinanti sui ter-  
ritorii, che dimorano infine confini dei rispettivi  
territorii delle dette Curve, con l'intervento degli  
infra scritte Notajo, Giudice a contratto, e  
testimoni, di avere coll'oscure impressioni ri-  
conosciute, osservate e vedute coi propri oc-  
chi, dei segni di confinazione, e, cioè, una  
quercia antica con una croce, una lapide bini-  
golare ussicia con un'altra croce, una colonna  
con la picea rotonda spezzata, la prima in  
un determinato punto, ed in certi panni  
con la seconda, e la terza," discosta dal fiume  
"Londa a sinistra, circa un tiro di palla di job-  
"to alla regia strada, degli Abuzzi in certi  
panni a molteplici colli, valloni, e contrade.  
L'attenzione è quindi dei tre di Marschia  
e dei sei di Mankroodum sui dissi sette  
interventi si estese anche alla scienza che

Costo



essimevano essere i detti uomini, e con  
fatti" gli stessi osservati dall'una e dall'<sup>2</sup>  
L'altra popolazione in tutti gli spicci  
"delle medesime."

L'Intendenza di Macerata non appro-  
vò ad alcun proposito, né l'altro non essendo  
gli Intendenti in parte d'accordo, pri-  
ma ancora che le parti, se medesime.

Si uscì dalla via palese dalla contestazione in-  
torno al rista, b'incanto del confine secondo  
l'atto Mani che circonda dei due comuni tende-  
va ad includere nel proprio territorio, insieme  
a vari feudi di proprietà privata, due contrea-  
de, che Macerata pretendeva sue parti, sotto i  
nomi di Frascona e Lecine, del suo demanio,  
e Mantova di cui sosteneva invece essere quel-  
le di Frascona e Frascona sempre nel proprio agro.  
La controversia fu portata quindi il l'Inten-  
dente di Macerata al prefetto di Macerata,  
fanno demaniale, individuato a prima vista  
per la provincia del Molise, e questi con ordi-  
namento del 21 agosto 1894 dispone che il punto  
Mantova, perciò sostituito con l'atto Roma-  
no, e l'agente demaniale Palumbo, incaric-  
cato di assistere, tenendo presenti l'atto



Nauve luttighi attui invocati dalle par-  
ti, verificarsi se nei confini indicati nel  
l'atto Mau in medesimo fossero stati alterati  
e, sul capo di alterazione, indicarsi la  
causa e l'epoca del comune di Montebelluna.  
Durante questa nuova vertenza in capo  
proprietari dei due comuni, mediante deli-  
zioni nei verbali ed in appaqua, in libri  
e produzioni di documenti acconciamente  
ragionano a sostenere le opposte loro tesi  
in riferimento alla ricapitolazione del  
confine indicato da l'atto Mau. Cuius  
sia quelli di Macchia su suo esplicito  
nel dichiarare d'aver, mediante il  
stabilimento del detto confine, l'unico  
intento d'ottenere la ricongiunzione dei due  
fanti di comuni di Guassano e Coine, ubi  
parti del comune dei cittadini di Mon-  
tebelluna.

In appreso di questo ultimo comune  
adesso suano di voler in sostanza dis-  
porre la legittimità dello stato attuale  
di possesso.

Il perito, eccetto che per un tratto relati-  
vamente al quale non esente require

Coine



me l'uno e l'altro assunto dei contorni  
si riferisce per tutto il resto esatta la linea  
di confusione prefesa da Marsilia. L'ag-  
te pervenire invece a conclusioni pino-  
mente favorevoli a Montecitorio.

In conseguenza di tale dissenso, il Com-  
itato di Lavoro, con altra ordinanza  
del 24 ottobre 1899, dispose una più am-  
pia istruttoria a cura del proprio as-  
sessorе cav. Biardi.

Suppresso lo speciale commissariato  
di Lavoro prima che questa ordinanza  
avesse avuta esecuzione, il Prefetto di  
Napoli, al quale furono restituite  
le funzioni demeritate, in luogo di pro-  
sequire il giudizio tra Marsilia e Monte-  
torio, volle ritardare la via consilia-  
ria, a mezzo dell'agente Casarini del pe-  
rito Teodoro d'Appertina nel 1901, del  
consigliere provinciale Laurelli d'Appert  
nel 1904.

Il duplice risultato fallì; tuttavia tanto  
esso, quanto il via avanti delle molteplici  
relazioni inquisite si e le canoniche proposte  
circa il modo di finire la invertebrale via.



tenna, che in seguito il Prefetto sentì la neces-  
sità di rivolgersi al dirigente l'ufficio  
comunale car. de' Penali e che questi con  
diligente lavoro gli fornì; non furono  
danni, perché servirono di preparazione  
alla successiva pronuncia commissaria-  
le del 13 agosto 1907, la quale inviò la fa-  
ce dov'era visibile la controfirma.  
L'agente Capardi per primo nulla notò,  
circoscritto all'atto danni il valore dei  
fini fino allora attribuiti, e credendo  
di non procedere, mediante l'incarico da-  
to al perito Criviporno, alla iden-  
tificazione delle due controv. delle quali  
Mascchia si diceva spogliata. Il Gau-  
selli, pur essendosi limitato ad esporre  
i termini della contestazione e le ragioni ad-  
dotte dalla parte, si a formulare un ferido  
appello per la conciliazione dei due comuni,  
non fu quanto desiderabile fosse l'impo-  
sizione dell'atto danni su cui così a lungo  
e così vivamente era si disputato. Dal-  
l'uno il de' Penali negò all'atto stesso qual-  
siasi efficacia. Non solo la lite era non  
mente sarebbe si imposta sulla base di una

Quinto



questione di confinazione territoriale,  
e arbitrale della competenza demaniale;  
ma, a suo modo di vedere, e ad altri inighoni  
accertamenti del vero e autentico della con-  
fessione mediante la più ampia istru-  
zione proposta con l'ordinanza del 1899,  
cui non pare che si potesse fare a meno di  
dare esecuzione, essa non avrebbe implicato,  
né neppure questioni di confinazione sostanziale  
demaniale. Sarebbero trattate unicamente  
di decidere a quale dei due comuni si appor-  
terebbero le due idriche contigue, che,  
rispettivamente sotto le diverse denomina-  
zioni di Lecine e Guarcana e di Gua-  
riceto e Separone, sia sono recita-  
mente per proprie.

Il giudice di fatto ripreso, e avendo ciò  
come profetto, per la parte per la quale  
gli è intervenuto utili; dalle osservazioni  
e dai richieri tant'è riferiti; dagli ultimi  
interlocutori il comune di Marcellia, lascian-  
do di preoccuparsi della ricostruzione dell'in-  
terno confine territoriale, rivolge nettamente  
ed unicamente le sue istanze alla reintegra-  
zione dei due comuni demaniali Guarcana e Lecine;



il comune di Montevoduni mi appose a que-  
sto, che disse essere un mutamento dell'atto  
ne da Marschia spiciata, ed occupò l'indom-  
petenza del Commisario a conoscere della  
causa, che mi sarebbe proposta ed agitata  
suo allora sulla confusione individuale.  
L'ordinanza su accennata del 13 agosto 1907  
risolse che le deviazioni delle parti e degli induttori;  
amarevisti in una oziola di pura di in una chi-  
mica indagine intesa alla intera linea  
di confine dei territori di due Comuni, anche  
attuavere, come avvenne da indovinare per  
purché private, mediante la irraggiungibi-  
le ricapitolazione sul terreno dell'atto Manni,  
per il cui di qualsiasi efficacia, egjuro ed  
inconfutabile nel suo contenuto, non doveva  
no far dimenticare che il terreno sottostante  
della lile, l'obiettivo, al quale i precedenti pro-  
nunciati del Commisario erano stati di-  
retti, era stato l'accertamento, mediante  
il stabilimento della vera linea di confine  
tra i Comuni rispettivi dei due Comuni, della  
usurpazione commessa da Marschia, al  
fine di disporre a favore di questo Comune  
la restituzione del terreno usurpato. Le quali

Orullo



conclusioni di Maschia ponessero quindi in  
più chiara luce quella che era stata sempre  
la materia del contendere, incontestabil-  
mente contenuta nell'arbitrio della compen-  
sa demaniale. A quelle deduzioni di dirit-  
to e di intuizione il magistrato medesi-  
mo poteva e doveva riparare, ponendo  
nel nulla gli atti che ne erano stati la conse-  
guenza, e restituendo alla vedova la  
regolare ed esatta signoria, il loggio e le  
gale avvertendo che le si addizionano.  
Quanto al fondo di Casanova, poiché trovavasi  
integramente in possesso, non del comune  
di Monterotondo, ma di privati; eambuo  
di questi ultimi soltanto si sarebbe potuto e  
dovuto da Maschia legittimamente ripulir.  
Quanto invece al territorio Labine, eambuo  
dopo il suo confine con l'altro territorio  
Bassinetto di Monterotondo, la reintegra,  
rispetto ad esso, commettendosi al rispettabilissi-  
mo del confine medesimo. Doverasi quindi  
ricorrere e risostituire nella loro integrità  
l'uno e l'altro territorio, per desistere se l'ac-  
zione lamentata da Maschia avesse.  
Conseguentemente l'audienza di rinvio



nulla l'istituzione giudiziale già compiuta  
dal Palumbo e dal Spinuro; nel cui è la materia  
del contenzioso tra i due comuni alla reintegrazione del  
solo benivoglio Lecine; senza far conto, per l'atto di  
severa, ogni azione di Maschia contro i paroli;  
colui che lo avevano in possesso; di cui non vi  
era al medesimo Cav. de' Ferris di ricostituire,  
con l'ausilio di un perito di propria scelta,  
il confine tra il terreno Lecine di Maschia  
e quello attualmente denominato L'Arco;  
noto di Monteviviani per averne se e quan-  
to parte del primo fosse in possesso di Man-  
fredini.

Ortello

Quella sentenza e l'atto precedente del 21  
Ottobre 1899, quando di appello da Monteviviani,  
fuerono pienamente confermate dalla  
Corte d'appello di Napoli con sentenza del 22  
maggio - 2 giugno 1902, divenuta giudica-  
to nel udetto del ricorso avverso di esso pro-  
dotto alle sezioni Unite della Corte di Cassazione.  
Quella sentenza e l'atto precedente di Monteviviani,  
la cui sentenza, avendo compiuto l'istitu-  
zione dell'atto, ed avendo di propria scelta  
le loro conduzioni e relazioni presso la  
prefettura di Campobasso. Divenuta inve-



verabile, per effetto della scissione della famiglia,  
zione, nel 1914, l'adizione del fidejussorio,  
la sentenza venne quindi rinviata a una que-  
sto non può darsi.

Al seguito di orali chiarimenti forniti  
dai due istruitori nelle loro relazioni,  
e di ampia discussione fra i difensori delle  
parti, il detto fidejussorio di Campo basso  
assequò anche la causa per dettione. Ma,  
poiché al sopravvenire del C. P. G. di mag-  
gio 1914, n. 757, non era stata decisa, fu  
portata a conoscenza di Maschia, alla cogni-  
zione di questo fidejussorio originale, e in-  
nanzi a questo nuovo concetto processuale, e per  
per la posizione nelle cause di sopra trascritte.

### In Diritto

Oserva che l'eccezione per iniquità e d'incompe-  
tenza non ha alcuna attendibilità.

Egli è vero che nel precedente stadio del giudizio  
Moukrović impugna la sentenza del  
ma questo lo denuncia perché si sarebbe  
trattato di una questione di competenza  
ne giurisdizionale, di spettanza della  
Corte di amministrazione, ed ora in-  
vece la impugna perché si tratterebbe di



una questione di revindicare privata pro-  
pria, è spettanza dei tribunali ordinari.

Ma l'eccezione non muta per mutare di mo-  
do il fatto e di diritto adatti per suggerirla,  
al giudice che la rigetta già una volta  
sola alla sua riproposizione sotto nuovi profili.  
Il giudice non può affermare la propria  
competenza per materia se non previo asse-  
stamento del concorso di tutti i presupposti  
di essa, ancorchè non saltellati.

L'affermazione che ne faccia deve valere  
per sé nella indiscutibile integrità del  
suo contenuto. Non può frazionarsi, nè  
evolversi in alcuni lati soltanto, ad  
a quei soli punti di diramazione che abbiamo  
formato oggetto di impugnativa e di au-  
tentazioni delle parti.

Nella specie il giudice non poteva essere  
più esplicito nel dichiarare la demarcabilità  
delle terre tuttora in comune. Ma  
il fatto ripartibile e qualche demarca-  
zione di confine è già stato, e definiti  
reintegra demarcabile l'azione spiegata  
da Marchia. La parte di appello, a ridurre  
l'ampiezza di tale decisione del primo giud.

Quinto



ce, si offeruò di proposito a Minosbani la  
denuncia della che quogh aveva rilevata. La  
parte di passazione Dubat di che la denuncia  
sa di Lesine non trova vagi neppure espressa.  
La cartella si emenne soltanto dopo, quando la  
sile fu ripresentata innanzi al Prefetto di Campo-  
basso; ed è per tanto laudiva ed inammissibile  
per l'efficacia pregiudiziale del giudiciale formale.  
Que pure non lo fosse, il disposto dell'art. 21  
del R. D. L. 22 maggio 1848 le toglierebbe qual-  
siasi efficacia limitativa della competen-  
za denunciale, che prima se si fosse potu-  
ta per caso riconoscerne. Il detto disposto è  
approvato infatti ad attribuire al ma-  
gistrato denunciale piena giurisdizione,  
anche sulla impugnativa della denuncia  
sa delle terre che venisse sollevata con l'au-  
silio di fondate ragioni. Quelle addotte da  
Monteoduni non lo sono per certo.  
Non è né logico né esatto sostenere che la  
cazione di Marsica debba ritenersi di-  
retta alla revindica di terre patrimonial-  
i, perché è fondata sulle utilità del catto  
denunciale, il quale sarebbe soltanto di prova  
per la proprietà privata. E' noto invece



qualche pretesa proce di demanialità si at-  
tingono dagli antichi cartari; e, nella spe-  
cie, a ragione Marchia invocata a giustifici-  
fica della sua costante e persistente azio-  
ne di ricongiungere demaniali il suo ducato,  
sic, perché in questo la demanialità del  
territorio Lecine suona più aspramente nel  
modo più esplicito, mediante le inscri-  
zioni della sua natura di monte basso,  
fo, della sua destinazione al pascolo,  
Pell'istesso ha messo di alcune esse colti-  
vate, e distribuiti all'università.  
Il trasferimento del reddito di queste esse,  
e di ogni altro diritto ed azione sperimentabi-  
le nei confronti dei loro occupatori, dal  
foro comune convenuto a quello che agisce in  
vicinanza, per le ragioni di vicinanza della vicine  
gradazione medesima del materiale ri-  
lascio del terreno.

Quinto



Ché a poi oltre alle esse con altre occupazioni;  
nell'ambito della categoria in cui si trova, zo-  
ne di privata e libera proprietà inter-  
rompono la continuità del dominio,  
una tale circostanza non impedisce né  
sostituisce l'azione di ricongiungere spiegata

da Marchia. La linea soltanto al ter-  
zo che è effettivamente di pubblico dominio,  
mentre, come già avvertii, sono la parte di  
appello e quella di lussazione, le zone di pri-  
vata libera proprietà devono essere  
considerate siccome adunate alla mate-  
ria della causa denunciata tra i due  
domini, sì che la lesione che tu que-  
sti occupanti non potria spiegarsi  
mai alcuna efficacia nei confronti  
dei possessori in esse zone medesime.

Osserva che quando viene dedotta come  
motivo di inammissibilità o di improponi-  
bilità dell'azione assiene incesse al  
merito.

La pretesa dell'appartenenza del luogo  
nel fascio dedotta dal comune attore  
di fronte di suo possesso inammissibile ha  
stato a legittimazione l'azione proposta. E  
per averla ed è questa la fondamentale che  
se come individuazione hanno quella pretesa  
stata comprovata e quel possesso debba con-  
siderarsi abusivo. Cui il precedente giu-  
dizio, ed il ricorso a tale scopo in  
sua, vanno necessariamente a riconoscerlo



la legittimità del giudizio promosso. Ciò  
è tanto più evidente, in quanto all'incontro  
la legge è chiaramente all'alto, e non  
ed, perché per il convenuto non se ne  
trova affatto il possesso.

Quella da tempo l'idea di poter si ha spoc-  
tate nella materia benivole la civiltà  
ca d'istruzione ha possesso politico,  
quello di cui la benivole si narra  
to come un giudizio speciale pleuario  
che esauisce completamente e definiti-  
vamente la legge, impedendo la  
riproduzione per qualsiasi riguardo,  
sia in un'altra magistratura benivole,  
sia in un'altra di quello ordinario. In tutti  
i casi di illegittime occupazioni benivole,  
qualche che ne siano le modalità e la du-  
rata, è sempre e solo il detto giudizio che  
deve ricorrere. Può accadere che sia  
dato non scegliere in un accordo civile  
dell'esercizio degli usi civici della popo-  
lazione nel proprio benivole, e in di-  
viduare il momento e le circostanze  
in cui le fu fatto, e l'azione ripulita dal-  
l'impedimento per impedire. In tal

Coito



esso la rinovazione di tali fatti, guardan-  
do l'azione di reintegra, ed il riputarsi  
no dello stato di possesso anteriore alla  
causamorta ipurparazione, non la conse-  
guenza dell'accoglimento di essa. Ma se  
per vetusta dell'ipurparazione, o per al-  
tre ragioni, tutto ciò non fosse possi-  
bile, si preferisse dal comune affare,  
per rendere più spedito, e più preciso il giud-  
zio, e per altri motivi, far valere a tribuna-  
li le proprie ragioni, non perciò potreb-  
be dirsi inammissibile l'azione. Per  
poter invece la qualità di univale  
del tenore di controvverzia necessari  
in alcuni documenti; e la ricostru-  
zione di tale a questi del tenore nella  
sua confidenza, nelle sue esecuzioni e nel-  
le sue esecuzioni; il rimborsamento dell'uni-  
giudizio suo confino; ben potremmo scov-  
re di mezzo per accogliere l'ipurparazione  
occupazione ed aprire l'adito alla  
reintegra. Tali sono stati appunto  
i criteri applicati nella specie dal pre-  
cedente giudicatore.

Osserva, nel merito, che la controvverzia



si vorrà pure nell'indagine se il confine del  
feudum di S. Lucia o Lucina o Lucine di Mac-  
chia con quello genericamente denominato  
Franceto di M. S. Lucia debba seguire  
la sommità delle colline sopra poste tra  
l'uno e l'altro feudo, come pretendono Mac-  
chia, o debba invece dalla parte di questa pie-  
gare verso valle, come sostiene M. S. Lucia.  
Per la sua ripulazione deve rinunziare a  
tutto diritto dall'atto stesso, che sostitui-  
rà per sé tutti i termini e l'oggetto di tante  
fantastiche ricerche e di tante oziose dispute.  
Il suddetto Comm. in lite non può dire  
se si rassegni a tale rinunzia, perché non  
non fanno capo nelle loro difese all'atto suddetto.  
A questo il giudice del 1901 ha fatto già qui-  
stizia. Il Des. di S. Lucia non hanno  
poi perentoriamente confermata l'ina-  
nità di qualsiasi tentativo di riapplica-  
zione delle m. p. e. e vaghe indica-  
zioni che esso fornisce, accettando l'importan-  
za della quercia e della pietra bianca  
e cresognate, della colonna spezzata,  
e di ogni altro segno o fatto che sia a  
rinvio delimitazione tra Macchia



Quinto

et hanc uocant. Si uolta infatti documentalmente che la cessione delle terre MedA sul margine di Valle Samrota furono in esse invece in occasione et ai fini della divisione dei demorij feudali tra questo comune et il suo ex barone il 17 gennaio 1779. I documenti posti invece dal Despensy e dallo Schiavone a base delle conclusioni loro relazioni del 1797 e 1798 pienamente, sono veri e autentici di Macchia, sono i seguenti:

a) Le capitolazioni formate nel 1550 tra l'uniuersità di Montebianchi et il suo feudatario. Nell'art. 8 di esse si confinazione della montagna denominata della Guarsineta et lo monte della Guua, con li loci della Guua, uale del colle delli Mauceli, e così designata: Lucamerzando dalla fontana di S. Lucia, e saglie ad alto per le ruue, et arriva alla cascata scura, e sagli più in alto per le ruue ad alto, et arriva allo poggio delle fontanelle, e se ne uale alla fontana murata quale si addimanda la fontana dello Sacco, et se poi uale, e confina con Santa Agapita, et se poi se ne uale, e confina con li confini di Macchia, e poi uale se ne uale e

finisce allo monte di S. Nazario, nominato  
lo maxione di S. Nazario, nella quale mon-  
tagna, una insieme con lo piano, quale  
confina con detta montagna così li mi-  
tali, possono passare etc. .... >

b) L'apprezzo del feudo di Masschia fatto  
nel 1748 dal lavoro del S. P. C. Luca Vec-  
chione, in occasione della vendita del feudo  
stesso al barone di Lima.

Quivi, li particolari luoghi per dove passa,  
ne li confini, del feudo sono così indicati:

1. Confinaudo per un indico lato con la fin-  
mana e con Sperma dirigo e confinalo con  
termini fatti, et un Vallone, e Monte,  
tutto dalle cime dell'imont, si come va l'a-  
qua pendente verso Masschia, et l'intero con  
il feudo di S. Spirito ai quali mi rimetto >>

Et all'apprezzo stesso il corpo feudale della  
difeza della Lucina è così descritto:

all'un miglio incirca distante dalla Lucina,  
verso la volta di oriente che la difeza sudet-  
ta, alla falda del Monte superiore, confinan-  
te per tutti i suoi lati coll'altrea difeza del  
S. Murensi della Lucina di Masschia, di  
schigliandosi in esse due velle di un mi-

no a esso da quella che si possiede dall'uni-  
versità suddetta &c.

c) Il catasto antico per il comune di Mac-  
chia del 1753.

Qui vi si tene ad essere riportata la sua beni-  
ficialità del Barone di Palma la suddetta  
difesa della Lucina, di tomo 250 e con-  
finante con i beni dell'università cir-  
cum circa &c. è riportata le proprietà i beni  
sull'università.

« un altro monte basso detto delle Lucine,  
ne confinante con la Camera Baronale,  
la circoscrizione di S. Agapito e quindi  
Divisione di Mauer di cui, che scende alla  
Garda e proprio di sopra la periferia di  
tomo 2 circa 60, che serve etc. .... »

d) Ghiatto del comune per la Divisione  
Pavimentari di Macchia. Da essi risulta  
che della suddetta difesa baronale  
delle Lucine, di tomo 164 (pari ogni  
tomo, di 900 passiva di cui col lato di  
palmo  $2\frac{1}{3}$  ad un 83. 80) tomo 111  $\frac{1}{2}$   
(Ett. 34, 68, 70) rimase al Barone,  
e tomo 55  $\frac{1}{2}$  (Ettari 18, 590) furono  
assegnati al comune, in attacco al

Bosco forte dell'Elcine del Comune montefino,  
ma da esso dato in pegno al Barone giusta  
istrumento per N.º Mercurio del 1755.  
Pubblica ancora che con ordinanza del Re del 1815  
l'istituto di Luigi Lupo approvò in consiglio  
sia il Comune e l'ordinazione per effetto del  
quale il bosco forte dell'Elcine si sarebbe dovuto  
restituire al Comune che vi aveva sempre  
conservato l'esercizio degli usi civici.

Le riposte risultanti dai suddetti documenti  
sono state dal Des. P. e dallo Schiavone con  
voto e integrate tra loro.

Dall'articolo delle Capitolarie si può scritto  
si viene che il confine di Grassano, dopo essere  
salito nei tratti precedenti sempre più in alto,  
in quello riguardante al territorio di Macchia si  
mantiene ancora molto, per accendere solo in ac-  
quisto, dopo una svolta. Questo sviluppo in alto  
del confine tra Montedunio e Macchia corri-  
sponde al "confine delle cime del monte, su-  
comera e l'acqua pendente verso Macchia",  
che con maggiore precisione fu ora designa-  
to nell'appendice Veschiana.

A differenza del confine di Macchia con  
Terni, che il vecchio dei demarcato

da termini arbitrati, quello di Macchia con  
Montevaduni, che esso indica, è invece il  
medesimo segnato da natura, la linea  
di Dispartito, cioè, verso Macchia delle albu-  
re supposte su due fucine.

Per ciò che nell'appresso descrizione, nè ne-  
gli atti del decennio, si parla come confinante  
con Montevaduni la difesa canonale, parsa invece  
alla falda del Monte superiore, ai piedi, cioè del-  
le albuve sulla cui cima il confine di Macchia  
con Montevaduni si trova. La detta difesa  
confine invece, secondo l'appresso descrizione,  
sotto l'alta difesa dell'università suddetta per  
tutti i suoi lati: circonda circa sei bovi del-  
l'università, come si vede l'incisione.

Queste indicazioni sull'ubicazione e sulle  
coerente della difesa canonale sono ripiene  
rispondendo con quelle che sull'ubicazione  
e sulle coerente del monte basso delle luci-  
ne, dell'università di Macchia, secondo l'incise-  
zione di questo fucine. Al dunque univer-  
sità, con la detta designazione ripulata  
nell'incisione, ha rifatto i confini in questo  
indicali, in quanto circonda l'ex difesa del-  
la fucina canonale, e la in mezzo ad esse.

si interpone tra il confine di Macchia e di Montebonati, che segue la sommata dei colli della detta difesa baronale, sino alle falde di questo; e s'interpone ex contrario tra quella difesa ed il confine di Macchia con S. Nepesino, tra la difesa medesima e la Londa. Il braccio detto delle Scine, in attacco del quale venne nominata la quota della difesa baronale assoggettata all'università, già signorale del Barone e perciò nominato, è parte del suddetto dominio universale, e propriamente quella che confina dal lato opposto con S. Nepesino. Con la giunta di tali evidenzii, con perizia sua esemplare e diligente logica tratta dai documenti menzionati, il partito che hanno pienamente acquiescato dal De Feudi, per il confine del dominio Scine di Macchia con quello Frassineto di Montebonati sulle sommata dei colli, a parer mio da quella del colle Pennacchio, ravvisata come termine tra i due Comuni medesimi e l'altro di Nepesino sino alla Cingera nei pressi della Londa, tutta la linea N-O-P-Q-M-Z-L. ed è analoga picciola ritratta. L'adempimento e veridico quindi il dominio stesso in una

estensione di complessivi lami 858 (di cui 28  
di riserva) per via di eff. n. 340, 24, che al n. 17  
lo della linea ora in discussione, dal limite del terri-  
mento di S. Appolito siccome verso la Gonda, insieme  
alla Pignone, circondando l'intera baronale.  
Sua cont. per lami 345 pari ad eff. 96, 50 del  
suddetto bosco comunale bosco delle Lucine,  
in possesso di Macchia che lo viene dal barone,  
(zona n. I della pianta di chiarone) sulla riva  
nuda di terreno incolto e incolto, intamen-  
za toda piccoli tratti a coltura. Di questo sol-  
tanto una zona di lami 48 pari ad eff. 21, 24)  
sua la cont. colla del lago di fiume toro del  
pari via nell'incorpato possesso di Macchia  
(zona n. II della pianta); gli altri lami 435  
pari ad eff. 181 baronici invece in potere del co-  
mune di Montebattuni, il quale, come si pos-  
siede, senza pregiudizio di Clevenschi rapo-  
ni di privati; parziali occupati, alcuni  
al giudizio, deve rimediare a Macchia,  
tanta bitudo di sua idue baroni l'atto conti-  
ne (zona III-IV e V della pianta). Al loro  
valore, il loro reddito non rispondono al  
costo al lungo e prospero contadine!  
La suddivisione in una tripla zona della

parte del humanio l'ordine di cui si parla a Macchia  
dipende dall'averci gli istruimenti del loro con-  
clusioni in triplice lettura. Una è quella ora  
espressa secondo la quale a tutte e tre le zone III  
IV e V la rivincita va usata. Un'altra, secondo  
la regola zana III sarebbe da parte grave,  
rappresenta una proposta da cui si comincia  
te di farci una speranza possibile di un'azione  
ma, fallita tale speranza, non è il caso di oc-  
cuparsene. Occorre invece fare in qualche con-  
to della terza, secondo la quale dovrebbe in-  
cludersi nella rivincita le zone III e IV, ed  
escludere la V, perché essa dipende da una de-  
terminazione della linea di confine tra i due do-  
mini di cui da quella sopra indicata.

Nelle istruzioni e nelle dispense precedenti al-  
l'audienza del 1902, quando si applica-  
vano dall'atto. Non si può dire che la ricerca  
d'immediati comandi fatti per confine  
e si sommano per le più espresse  
indagini di cui si è parlato dal tempo è della pro-  
pria natura e nelle cose, le parti in cui sono  
date nel nuovo paese uno dei punti estremi della li-  
nea del confine medesimo, il confine cioè con San-  
Agapito, in un marciò, e fornito del resto di

ogni specie di demarcazione, che era non sulla cima  
ma alle falde del colle Pennacchio, in modo che tutto  
il versante di questi colle dalla parte di Macchione (su-  
no V della prima schiarone) veniva ad essere rap-  
to fuori della condotta normale. Solando perciò secondo  
la lettera delle conclusioni de' Periti - Schiarone,  
alla quale si tratta, il versante stesso dovrebbe essere  
persinuato che dalla riunione da destra. Ma quel  
riconoscimento dei vari presentanti di Macchione non  
può vincolare l'Ente approposito. Questo, infatti,  
dopo, a seguito dell'istituzione de' Periti - Schiarone,  
ne il più vicino è stato riprodotto in mano al Prefetto,  
ha chiesto che la riunione s'abbia invece, quella  
la principale conclusione dell'istituzione stessa,  
sino alla cima del Pennacchio.

Il diritto di ampliare la condotta, che, soprattutto  
nei riguardi di demarcazione, nei quali il Comune  
non ha in iniziative anche di ufficio, non può venire  
collettato. Ma in realtà non trattasi neppure  
di una innovazione e di un ampliamento di man-  
na, dappoiché fin dalle prime sue conclusioni inno-  
va il Perito d'istituzione, nel 1845, Macchione  
aveva già la condotta prima del Pennacchio  
l'inizio del confine con Montecatini in tutta  
bilire, e tale condotta aveva mantenuto, ancora

in dissenso pure su tale punto col Comune di Capri,  
nella prima delle istanze, quella Finone-Culano,  
e, come chiaro appare dalla pianta all'ha. com. di,  
sala da questo a quinnenzone. E pur quando si è qui  
l'occupazione di una volta per sempre  
che, non essendo precisi i limiti del territorio di  
riferimento, ma soltanto attuato non facile in  
riferimenti di indifferenza e in distribuzione, più o meno  
spiegabili le incertezze di imputazione in ordine a  
della gli non sono i rischi della domanda da parte del  
Comune attuale, senza poterne trovare appropria-  
menti di lavoro e in incertezza di corso.

Dalle capitolarioni del 1550 si è della ste. aus. e pri-  
ma di essere il territorio di S. Agapito il confine  
di S. Marinello aveva già compiuto la sua asseriva-  
alto. Inell' appreso descrizione, dopo essere in un'idea  
to il confine di "Macchia con Maulverduci" sulle  
cime dell' monti si afferma "l'acqua partente con  
S. Macchia,, si giunge" ed è inteso con il feo,  
to di S. Agapito, ai quali mi rimetto,,.

La linea di natura di confine sulle cime  
delle alture, secondo il distributo delle acque, dalla  
la parte di S. Agapito, è riferibile senza eccezione  
anche al colle di S. Agapito compreso nel suo ter-  
ritorio. A meno di non voler essere in esso una

Disordinata è una divisione, che non trovano  
nei documenti esistenti, anche del colle Pennaschio,  
sulla cima non alla base, e da parte il duplice dei  
tre comuni. Anche del colle Pennaschio i veylandi dal  
la parte di Macchia dove si trova questo comune  
appartengono. Le prime aberrazioni provocate  
dal fallace atto Nanni rappresentando di Macchia  
a ciò non riflettevano e si misero a d'annettere  
il contributo, non è questo motivo sufficiente per  
giustificare la subordinata proposta degli istru-  
tori che è una incoerenza rispetto alle conven-  
zioni cui casi sono pervenuti. Quattro sono  
da accogliere in tutte le loro conseguenze, o sono  
totalmente da respingere, quando le difese di  
Maufero duni appaiono talità sono le re so-  
licità delle indagini delle argomentazioni  
sulle quali esse sono basate.

Dalle difese che precedentemente, ed in specie me-  
dicante un atto di vilivri notificato il 1° aprile  
1899, e mediante le comparse in giudizio Montero  
duni aveva prospettate per sospenderli in tutto senza del-  
l'impugnazione addebitagli, lo chiarimento del Pontif. non  
manca uno di loro esposto nelle loro relazioni.

Maufero duni aveva invocato le veylandi del cartotto  
per veylandi firmate nel 1844, ed i veylandi veylandi

nono invece come esse non possono costituire conto titolo  
di appartenenza, nè eliminare il contenzioso emergen-  
ze degli atti del decennio circa un biennio e l'altro posse-  
so ancora nel tempo stesso della formazione di quel contato  
portante a favore di Macchia. Vi ricordiamo invece  
la prima traccia di un'affermazione di possesso fat-  
ta da Mantovani, mediante le celebrazioni, sulla  
zona controversa. L'errore l'arbitrio occupati nel  
Le rispettive intenzioni dei due Comuni nel rispet-  
to casale risultano chiaramente dalla relazione  
schivone, che ponemmo in evidenza la loro confusione,  
la loro imprecisione e la mancanza di riprendere a  
orientarsi alla complessiva situazione del domi-  
nio Lucine, di cui l'una è quella del suddetto pos-  
sesso attuale dei singoli Comuni. Dalla costanza  
riferenza in più dell'istituzione imbroglia a Macchia  
sotto la denominazione Colle del Lago rispetto a quel-  
la oggi effettivamente posseduta in detta contrada  
dal Comune medesimo, il che non si argui il princi-  
pio costante procedere dell'assorbimento del do-  
minio di Macchia da parte di Mantovani.  
Mantovani aveva invocato un suo ordinamento  
comunale, ed eseguiva dall'Intendente il 30  
settembre 1814. Tale suo titolo non si è mai messo alla  
traccia dell'istituzione dell'assorbimento e ora

accennato. Qualche di un ruolo verificato per  
incarico del funzionario dell'Amministrazione Provinciale,  
avulso a tanto altro che in quell'epoca, in vista del  
la sistemazione dei documenti e della formazione del  
cartaceo, i Comuni si affrettavano a compilare a ca-  
ricco dei possessori delle cefine emanate. Anche  
Marschia da conto suo, ne ebbe uno. Destinato ad  
avere efficacia provvisoria sino a che ai Comuni  
non fosse stata in modo di legge definitiva prestata  
fiducia, i detti ruoli, possenti tutto al più essere invocati  
sui fini della liquidazione o a prova della veracità  
del loro possesso dagli occupatori delle cefine,  
ove l'identità dei terreni posseduti non sia dubbia.  
Meritante appropria riconoscenza il de Spensij assedi  
che le cefine, possenti occupamente da cittadini  
di Marschia e da cittadini di Montevomano, si trovano  
affermate tanto nell'elenco di idruccio in cartea  
sempre, quanto in quella sua di direzione; che i loro possessori,  
sarebbero l'appartenenza a Marschia o Montevomano,  
non già secondo l'intestazione all'uno o all'altro  
di questi Comuni della località nella  
quale trova la cefina, si trovano nei ruoli di questo  
o di quell'altro dei due Comuni menzionati.  
Tanto lo chiarisce quando il de Spensij riferisce  
che, se si passasse dall'attuale atto N. 1000 del 1870,

e dall'altro dalle capitazioni del 1550 e dagli atti del  
Cemnio, che per ogni ragione non già in favore  
se dell'assunto di Montevauini, tutti gli altri docu-  
menti da questo invocati si riferiscono a fatti si-  
possesso posteriori al 1814. Si riprova per tanto  
nella prova della conservazione e del progressivo  
incremento del possesso dei principi del secolo  
Montevauini aveva per sé ad affermare sul dema-  
nio del comune vicino mediante l'allibramento  
colatale e mediante l'imposizione di canoni sulle chie-  
sue il più importante di esso, il cui tale di vendita  
formale in data 24 maggio 1818, alla quale che in  
tale epoca il bosco detto della Montagna, in cantua-  
tura già della estensione di canoni 3650, confer-  
mate a messaggero col bosco del Principe di Montevau-  
ini, a cessione con i boschi del comune di Mac-  
chia, ad oriente colle terre boschive del comune di  
S. Margherita e finalmente ad oriente col bosco della  
Londra della massima parte dei boschi, successivamente  
possesso di Montevauini, a quale punto si trova  
va intestato in carta col nome di lettere D. E. n.  
226 e 224, non avvantaggia menomamente  
osservato il de Penz - la cui della parte convenuta  
quando con detta documentazione si raggiunge  
il risultato di poter stabilire i limiti del vi-

spettivo bono suo domaniale, fu il suo comune sino al  
tempo anteriore del decennio.

Manfredini ha occupato anche l'arceps' che  
la parte di dominio della quale Macchia lamenta la sua  
causa si fosse indebitamente ridotta a fosse stata un  
pala dell'ex barone. Ma lo chiarisce il processo è ino-  
note, come già si è detto, il bosco fosse delle Lucine nel  
possesso effettivo di Macchia, e fu anche verificata  
la verità rispondenza della estensione di terre  
uo possedute dagli amari causa dell'ex barone  
con quella a ostui spottata nella direzione della  
difesa feudale.

Quando la causa fu riassunta in nuovi al for-  
mulario ripartito di Campobasso per i tribunali  
di procedure civili, il comune di Manfredini,  
impugnando le ragioni dell'istruttoria com-  
piuta dal difensore dello Schiavone, ricorre  
a nuove difese e produce nuovi documenti, e cioè  
l'istruttoria dell'istrumento Mezzanotte del 1765  
ed il proprio esecutorio del 1753. Ciò che col detto  
istrumento Macchia aveva dato in pegno al  
barone sarebbe stato non già una parte sol-  
tanto del dominio Lucine, ma l'intero dominio.  
Se gli istruttori avessero tenuto effettivamente  
pegnuto l'istrumento medesimo non avrebbero

manuscritto di loro origine. Similmente se avessero tenuto presente l'annuario di esso famiglia con venuto, avrebbero rilevato che varie proprietà private fite in contrade che fanno parte della loro controversa erano state in esso alibrate. Ed in relazione al nuovo assunto ed alle nuove produzioni tentò attergere, sotto forma di inimicizie nelle relazioni presentate, una risposta tra l'istruimento di parte degli stessi difensori e Schiavone. Ma, essendosi Marchia opposta, dove contendarsi che riduce i suddetti chiarimenti in un'ora di aver tenuto presente l'otto Maggio notte, non anche invece l'annuario di Mantova anni, e che dovesse il loro avviso sull'importanza di questi documenti a rispetto alle considerazioni espresse nelle relazioni.

Subintesa Marchia ad un'ora nel senso che la prova dell'infirmità non possa ritenersi, neppure congiunta, che i documenti sui quali il Dr. Ruffini e Schiavone fondarono le loro conclusioni siano debilitati di valore probatorio di risultanza, di circostanze e di valore con le risultanze degli atti di in istanza con quelle dell'annuario, che debba pertanto riguardarsi la domanda, e quanto meno, per l'...

sufficienza ed incostanza della istruttoria com-  
piuta, della forza luogo mediantecesso e verifico-  
ne di perizia a nuovi e larghi accertamenti cir-  
ca i vari punti articolati ed capoli. delle sue  
conclusioni, tra i quali sono compresi quelli  
su cui Mantova mi aveva già reclamato unda-  
gini suppletive da parte degli stessi de Ferru-  
si e Schiarone. Ma tali deduzioni ed  
Chiarone non si ravvisano fondate, ed ino-  
vamente invocate sono istrone e ad  
inutili.

Esaminando l'eccezione di inammissibilità  
dell'azione m'è già notato che l'accertamento  
sull'alterazione della confinazione tra i de-  
mani di due Comuni è prova sufficiente e com-  
pleta dell'usurpazione dell'uno in danno del-  
l'altro. L'asserito tuo in origine un ten-  
tano di comunale, quale è espressamente detto  
nei documenti, quello del quale si tratta, nel-  
l'ambito del tenimento di un Comune ed in-  
suppe il titolo migliore della sua apparenza,  
non ha a questo. Il possesso attualmente  
tenuto invece da un Comune diverso  
rivela un'occupazione, richiesta abusiva  
a qualunque epoca vivente, ed impro-

difficoltà di effetti.

Non occorre che i libri compaiono in una prece-  
dente confinazione, alla quale non risponde  
l'attuale stato di possesso, siccome comuni ad un  
gruppo le parti in causa. Ciò potrà occorrere  
qualora tua esse siano intervenute divisioni o  
delimitazioni. Ma tali eventualità non sem-  
pre ebbero a verificarsi; e in mancanza, i libri  
particolari, cioè non comuni, soprattutto se non  
rispetti per la loro verità, per le circostanze e  
le finalità della loro formazione, sono quelli che  
devono porre a base della ricostruzione dell'archi-  
vario confuso. E devono all'uopo coordinarsi,  
per un'incorporazione, ed integrarsi fra loro,  
con organico criterio interpretativo.

Questo criterio seguirà appunto il principio della  
verità. Ma se tutti, invece, si basano su un do-  
cumento dell'altro, ricercando di comune imman-  
cabili incertezze ed imprecisioni di particolari,  
spesso ai fini della causa di osservazione o in una impor-  
tanza, cerca invano di separare ed individuare quella  
prova che nel complesso di tutte le ripetizioni si è  
tratta, invece, chiara, solida, sicura, dagli inventori.  
Cominciando dall'uscita di Macchid, Montecorona,  
non visibile, dacché ha in sua difesa prodotto anche

il proprio anciano, nel bisogno scem l'efficacia pro-  
lativa di tali antichi costumi. La fine, invece, che  
esso si riferisce a non differa da quella che è in suo  
possesto e della quale Machiavelli reclama la restituzione,  
perché private proprietà situate in contrade che non  
no private della detta zona si trovano allibate in fatto  
a suoi cittadini o a suoi intimi nel proprio  
anciano. Ciò proverebbe che la zona anche prima del  
lo scoppio dello era nel suo possesso, e che essa fa parte  
del suo dominio. *Excessivo.*

Senza che sia il fatto che a tutti fondi privati in  
quelle medesime contrade figurano invece allibati  
si nell'anciano di Machiavelli a cittadini di tutti di  
questo comune. Se a tutto non concorre, questa  
contraddizione, che Machiavelli vorrebbe dissimularsi  
e negare, impropria si in neutralizzarsi, come il  
privato schiarisce che in giudizio si dice, dalle riful-  
tante di due anciani per quanto concerne le cause,  
quante delle defezioni delle private proprietà  
in un costume in rapporto alla famiglia e  
alla dotazione dei suoceri dei due comuni.  
E schiarisce, infatti, che prima, dall'errore  
presuppone che proprietà private posse nella  
zona e allibate figurano nel suo possesso nello  
anciano di Machiavelli, non anche in quello

X

di Mantova duni; aveva tutto appartenuto in ag-  
giunta ed a conferma di tutti gli altri suddetti  
in sostegno delle sue conclusioni. Dopo l'ordine  
dell'anciaro di Mantova duni, ebbe per tale riguardo  
a ritua l'alcantara. Ma se le proprietà private au-  
gide e le proprietà promissivamente allibate negli  
anciaro dell'uno e dell'altro Comune, a secondo  
dei inimicili e delle suditi cittadini e degli  
estrai quali si appartengono, l'allibamento  
dell'intero corpo demaniale, siccome apparte-  
nente al comune di Macchia, prova rimessa  
mentre nell'anciaro di questo Comune, e un tuo  
ca nell'altro anciano di Mantova duni alcuna  
analogia di motazione che adesso si può apporre.  
Le indicazioni dell'istituzione e delle cessioni del  
corpo demaniale di Macchia, fornite dall'allibea-  
mento suddetto, si specchiano per le altre dei docu-  
menti su cui principalmente si fonda la  
sue conclusioni; le capitolarie del 1550, l'appro-  
vo Vecchione, gli atti del decennio. E non v'ha dub-  
bio che esse debbano prevalere all'indicazione  
coll'istituzione, che in un carta to un geometrico  
quale quello anciano, è dato solo in linea approssi-  
mativa, con un "circa". D'altra parte, se la  
estensione cogli indicazioni rimane inferiore a

quella della contumacia di cui si è venuto parlando  
dal punto di vista, su cosa non è meno quella del  
l'attuale possesso di Macchia.

Le capitolarioni insediati hanno un documento proprio  
di Montevideo, e da questo hanno ricevuto il prodot-  
to. Ma, non avendo le osservazioni già fatte, non  
può negarsi neppure officiosamente probato allo  
appresso Vecchioni, compilato da un lavorante  
del S. P. C., in tempo non sospetto, per averne per-  
fessionamento della verità del fondo di Macchia  
nell'interesse di un pupillo.

Le due documenti, tra loro vere e falsi, si integrano.  
Cioè che ora ha di generale nel riferimento del primo  
ad un precepto in alto del confino di Frassineto  
col territorio di Macchia, trova nella più precisa  
indicazione dell'atto il completamente necessario.  
Montevideo è incontestabile che il più autentico di due  
documenti dovrebbe ripresentare un minuto e perfetto  
ritratto allineatico della linea di confine. Ma la de-  
scrizione di questa nelle capitolarioni è a quanto  
tratti, quasi solida così come in ogni caso possibile  
mediante le voci di imprecise espressioni di "sal-  
"scende," "da," alla parola di compilatore del  
l'atto. Lo sviluppo esatto di essa in ogni singolo  
punto, ove pure fosse accorto, sarebbe stato suppo-

andato a ripartirsi. Barbara da S. Lucia che il confine,  
progressivamente salilo nei tratti precedenti; a destra,  
nei alla confluenza, all'altreza del piano delle fon-  
tanelle, in alto si mantene a volte lungo i tratti tra  
Mantovano e S. Agapito prima, tra Mantovano e  
Macobria dopo, per S. Giovanni, soltanto a seguito di  
una successiva svolta, verso il monte di S. Maurizio.  
Ma non vuoi intendere con ciò che, finché si man-  
tenga in alto, il confine debba seguire una linea retta  
ideale di congiunzione del primo delle fontanelle alla  
dotta svolta, nè vuoi si escludere che come appare più  
naturale, e come il posteriore atto di visione esplicitamente  
spiega) esso debba invece combaciare con la reale linea  
opportuna costituita dalle occorrenti della delle creste dei colli  
concorrenti nei tratti suddetti, in modo da elevarsi in  
alcuni punti a quello anche superiore a quella del mezzo  
piano delle fontanelle, e da abbassarsi in altri a quella inferiore.  
Il terreno disseminato di alture e di valli non può dar  
luogo a tale incertezza che Mantova alcuni tome circa la identi-  
ficazione della linea suddetta, per che dai documenti  
con gli estremi si nulla può inferirsi da questa, anche il percorso.  
Fu erranea l'illusione, come si è già notato, il riconoscimento  
del trifinio con S. Agapito alle falde del Pennacchio. La  
cima medesima di questo colle è invece il punto di partenza  
della linea di confine e di divisione tra Macobria e Mantova.

duni. La località sopra la pingeranno i paesi della Lunade  
e l'estremo opposto. La catena di colli che più direttamente  
va dall'uno all'altro di questi punti è quella che il compi-  
ne deve, senza direzioni, percorrere; ed è quella appunto  
che lo sviluppo ha tracciata.

Sia pure vero, poi, che la derivazione degli altici confini del fu-  
do di Macchia contenuta nell'appresso Vecchione proprii  
inesattezze. Ciò è irrilevante ai fini della causa finché non  
si dimostri che si chiegga dimostrare al fine l'insattezza  
della derivazione stessa per quanto riguarda il confine  
con Mantovaduni, che è il solo che qui interessa.

Ed è del pari istruttivo il rilievo di Mantovaduni che in real-  
tà verso valle la Difesa baronale non si trova situata  
dal demanio del comune di Macchia, siccome invec-  
ci si vede all'appresso Vecchione, ed all'incirca di Macchia,  
dovrebbe essere, dopo che a più difficile la ragion baronale  
e le conclusioni del detto Consiglio e dello Schiavone fatto che  
essa si trovi incuneata per gli altici dati nel mez-  
zo del demanio medesimo.

Gli atti del decennio rispecchiano la medesima confina-  
zione della Difesa baronale, e non fanno cenno di alcun con-  
tatto di essa col territorio che Mantovaduni nell'istesso  
tempo di tempo si interstava come proprio sul casale di  
villaggio. Nulla è permesso che possa suffragare l'ipotesi  
Paullino accampata da Mantovaduni, che il detto parte

delle Elcine, vale in peguoda Mueschia al suo basso ed lungo  
Muzavotte del N. 65, e per via usitato, sia tutto il monte de-  
sotto delle Lucine, di detta univertà, per non essere stato conve-  
nuto di un corpo maggiore innanzi al regio meridionale. E in  
occasione in questo di una confinazione del basso dato in peguoda  
divisa da quella assediata non più di dodici anni, e tutto  
nell'occasione del Ducato Lucine, la mancatura tra i confini  
indica di esso regio di alcune col luvierio di Mantecoduni;  
in ipotesi delle incognizioni così del basso base delle Elcine  
come del Ducato Lucine per viale, dallo sbarcare tenendo  
presente l'atto Muzavotte, lo stato attuale di possesso per via,  
secondo il quale, anche dal lato della difesa baronale appo-  
sto all'unico in attacco con la parte delle Elcine, Nicchia  
vidiene ancora un approssimato al Ducato, che, quella  
i documenti, circondava appunto la difesa, e un altro  
nel ipotesi suddetta. Visto dall'evidenza di questo l'ulti-  
mo giudizio lo stesso comune di Mantecoduni è stato  
costretto ad abbandonare in sostanza l'ipotesi presen-  
tata in propria difesa, e riprova ha ammesso che,  
anziché tutto il Ducato Lucine, il basso base delle  
Elcine potesse costituire una parte soltanto,  
sia per grande, di esso. A dare spiegazione, poi,  
dell'appellativo di basso dato nell'occasione ad  
un Ducato che ora nella maggior parte più  
non è tale, ricordano le notizie che dalla stessa

Assunzione di proprietà da Mantovani, ed  
in specie dal verbale di vendita foretale del 1821,  
si legge circa l'esistenza ancora in quel  
l'epoca di alcuni boschi, in parte dall'induzione con-  
traria, situati in località del tutto opposta alle  
Corte delle Elcine e da questa dipende che il comu-  
ne di Mantovani aveva già ridotti in pro-  
prio possesso.

Osserva che la restituzione di proprietà della cen-  
sione di terreno demaniale da rivendicare co-  
stituisce un accessorio di questa, deve essere  
regolata dalle stesse norme giuridiche a questa  
applicabili; e quindi deve essere anche so-  
ssa il principio dell'imprescrittibilità;  
independente da ogni considerazione  
di buona o di mala fede del compratore in ven-  
toga, non avendo essa relazione in ma-  
teria demaniale.

L'impossessamento del terreno di Man-  
chia da parte di Mantovani si iniziò for-  
malmente con la stipolazione che Mantovani  
mi ne cede qui in proprio nome nel cata-  
stro pubblico del 1844, materialmente  
con la riscossione dagli occupatori delle  
censi per origine o per dominio diretto

Comune appartenenti dei comuni, che sarebbero  
invece appellati a Macchia, e rispettivamente nei  
quali il più antico modo esistente nel 1811. di  
contabilizzare e rendere pubblica progressivamente,  
fuora che nel 1840 Macchia in parte, si  
conceda all'Intendenza della Provincia  
contro le invasioni ed usurpazioni che le  
intendenze del presente giudizio hanno  
accertate. E dal 1811 per tanto che la resti-  
tuzione dei frutti va disposta, senza ogni  
comparazione tra i suoi, ai fini della loro  
liquidazione, dal modo a via delimitato, con  
cui lo stesso comune di Macchia ebbe nel  
detto anno inizio, e proseguì in quelli susseguenti.  
Osserva che tenuto conto del reciproco com-  
portamento giudiziale delle parti si rav-  
visa giusto per luogo ad una parità,  
e compensazione delle spese.

Per questi motivi

Il Commisario, uditi i procurato-  
ri delle parti, respinta ogni contra-  
ria istanza ed eccezione, provvede  
come segue:

1.° Declina e reintegrasi in favore  
del comune di Macchia di Terrina

tutta l'estensione di terreno demaniale a  
partire dalla linea alla quale attual-  
mente si arretra il possesso di detto Co-  
mune sino all'altra linea segnata  
nella pianta Schiarone con le lettere  
N. O. P. Q. M. Z. L, in quanto l'esten-  
sione medesima si possiede dal Comune  
di Montedonici, sia materialmente, sia  
percepindo annui canoni dai privati  
occupatori di appezzamenti di essa. Con-  
dannando il comune di Montedonici a  
ritirarsi a favore di quello di Macchia  
interiusi di esattamente occupati ed il so-  
drimento dei canoni corrisposti dai pri-  
vati occupatori di appezzamenti dema-  
niali nella estensione suddetta.

2.° Per lo effetto incarica lo stesso geometra  
Vincenzo Schiarone d'Arvico, nelle ope-  
razioni di circoscrizione della detta rivin-  
qua, a favore di Macchia ed a carico  
di Montedonici, unitamente la sua  
confinazione tra il demanio Lucino  
di Macchia e quello fuorvicinato di Mon-  
tedonici mediante l'apposizione di  
segni lapidei lungo la suddetta

linea rilevata nella pianta da lui com-  
pilata con le lettere N, O, P, Q, M, Z, Z.

3.° Condanna Montevulturna a favore  
il comune di Marcellina di fatto, in debi-  
tamente percepiti dall'anno 1811 al  
rilascio effettivo, e commette la  
liquidazione allo stesso comune di Marcellina.

4.° Osserva al detto Comune di Marcellina  
che in conseguenza della relazione di  
termini di giorni antecedenti della  
tabella in commento, che poteva insin-  
giarsi nei Comuni di Marcellina.

5.° Condanna il Comune di Marcellina  
a favore di quello di Marcellina di fatto  
a metà delle spese, della istruzione giudi-  
ziale di cui ora compendata la metà  
Così decisa in Napoli nella sede del Com-  
missariato in via Martellana, N. 5. il  
28 agosto 1826.

Il Commissario  
Carlo Pinto

Il Segretario del Commissariato  
con le funzioni di Cancelliere  
L. S. L. S.



Publicata nei modi di legge alla  
Giornata del 25 Settembre 1926.

Segretario di Stato  
alle funzioni di Pubblica  
Direzione

